



TRIBUNALE ORDINARIO DI TIVOLI

Il Giudice

letta l'istanza di sospensione depositata dal creditore procedente;
rilevato che non vi sono altri creditori intervenuti;

p.q.m.

Visto l'art. 624 *bis* c.p.c.,

sospende la procedura esecutiva per la durata di 8 mesi.

Si comunichi.

Tivoli, 25/05/2025

Il G.E.
Francesco Lupia